

Al molto M^o e B^{mo} Mons^o Vieles^o della provincia del patrimonio, e li molto mag^o
 sig^o Priori e Con^o del popolo della città di Norbio, et uomini per vigore del publico
 et general Consiglio, eletti e deputati, Volendo Vendere et alienare l'appalto
 delle Pisciarie di detta mag^a città per tre anni prossimi, da Incominciarsi il
 di primo di quadragesima prossima et come segue da finirsi con l'osservanza di
 tutte e singole infra^o capitolie, Notificando che si faueva a vendere a fardela
 al piu offerente, et le offerte si potranno fare tre volte et sans a esser scritte
 et senza e senza cauillatione alcuna, et tutte dubbj e controuersie che occor-
 rerano in dette offerte sarà in arbitrio di Mons^o B^{mo} Vieles^o et di Priori et deputati
 chiarite alla qual dichiaratione cias^o debba quietarsi, e per la Communita
 si mette a scudi ~~secento cinquanta~~ ————— 7500 —

La prima offerta sarà Domenica al 27 del m^o di rose 22. In circa
 mentre sarà la fardela accesa in Pal^o di detta mag^a Priori et il piu
 offerente sopra il detto prezzo guadagnerà giulij cinq^o per cia scudo;
 La 2^a offerta sarà Martedì ~~che saranno~~ per il piu offerente guadagnarsi
 giulij sette et ciasche scudo che supererà il prezzo della prima offerta la 3^a
 et ultima sarà Giovedì 28. et il piu offerente guadagnarsi giulij noue
 et ciasche scudo che sarà alla seconda superiore ogni undici uada in
 Pal^o di sig^o. In detto giorno che nel Pal^o che sarà trouato l'auer offerto
 miglior conditione per la città, detto appalto gli si concederà dando pero il
 deposito; Le capte da osservarsi dach sarà di detto appalto Pal^o con gr^a
 In prima che detto conduttore sia obligato tenere continue^{te} aperte quattro bottefe
 due nella piazza di san Stefano, una alla sinistra e l'altra alla fonte grande
 con tutte robbe pertinere alla pisciarie ben finite, di bona sorte, et in

abundancia, et approvate da Mag. sig. Pioni et Romini sopra ciò da deputarsi
sotto pena $\text{L}^{\text{xx}} \text{v}$ d'applicarsi per il detto alla fabbrica del Pal. di S. Pioni
o Gradafamese un detto al accusatore, e l'altro al Esattore

Et detto Appaltatore sia obbligato a richiesta della Com. a aprire il detto Mercato
in detta piazza di San Stefano, tutta uolta però che le due non supplissero, o
fossero a bastanza, con tutte robe e ben finita come di sopra.

Et Et il Mercato resti nella sua solita libertà, eccetto però che a nessuna persona
sia licito vendere cose spettanti a d. p. vicaria, e che nessuno in detto mercato
possa vendere o comprare robe di sorte alcuna per mercanzia, ma solamente per
uso suo, e di sua famiglia, sotto la detta pena come di sopra d'applicarsi.

Et In detto Mercato sarà licito ad ogni uno secondo il solito vendere le sue
proprie robe, et raccolto nelle sue proprie possessioni, e casei di suoi proprij
animali. Con patto però che sia licito al Conduttore dar giuramento agli detti
venditori che dette robe sieno sue proprie.

Et sia licito ad ogni persona vendere, o far vendere tutte sorte di verdumi raccolti
da le loro possessioni et Industrie, non ostante, che li orti non siano loro proprij
et che non sia loro licito detti verdumi appaltare ad alc. eccetto al detto
Appaltatore,

Et che a nessun'altra persona sarà licito vendere o far vendere cose appartenente
a detta p. vicaria, si no a detto Conduttore sotto pena di 50. scudi d'applicarsi
come di sopra.

Et che detto appaltatore sarà ^{obbligato} sempre tenuto tenere abundante la Città, et i
vempj Libiti di tutte l'infatte robe v. Pennine, Sardi, Sardelle, Alici,
Cassio, prouture, Salsiccioni, Canile di sego, Carne salata, et altre robe
spettante a detta p. vicaria. bene e ben conditionate come di sopra, sotto pena
di uno scudo per ciasche uolta, e cosa che mancasse, d'applicarsi come di sopra

Et che d. Appaltatore mandi ogni giorno a vendere oglio y la Città, con guadagno

Li due baiocchi il boccale di quello si venderà comunemente. ^{per} gli altri
che ad ogni persona sarà licito vendere Aranci, limoncelli, fichi, vna pasta di
Amandole, in ogni luogo et in ogni tempo.
che nascerdo alcun dispare, o differenza fra la Città, et si sarà di deve
privatarie Cond^{re} tanto nell' sopra detta capitoli, come in qual si voglia altro
cosa si sia, alla semplice declaratione di Mon^{signor} V^{ice} Reg^{io}, alla quale
ciascuno si debba quietare, ne appellare sotto pena di 200. Scudi.
che detto Cond^{re} sia obligato oltre quello che offerira pagar di suo Paese
solite gabelle, Et fare i pagamenti mese per mese, in fine di ciasche
mese i mani del Camerlingo della Città, come i altri appaltatori sono
obligati a fare, In fede di Pal^{lo} a 22. Genn^{ario} 1580.

M. Sandrinius vice Reg^{is}